

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte d'Appello, composta dai magistrati

Dott.ssa Elvira BUZZELLI

Presidente rel. est.

Dott.ssa Nicoletta ORLANDI

Consigliere

Dott. Alberto IACHINI BELLISARII

Consigliere

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

nei procedimenti riuniti n. /2021 e n. /2021 V.G., proposti da

Rappresentata e difesa dagli avv.ti (c.f.) e
 (c.f.) del foro di (c.f.
) e (c.f.) del foro
 di Teramo;

Reclamante nel proc. N. /2021- Reclamata nel prov. /2021

(P. Iva e C.F. - pec

- doc. 001), con sede in

(Cap.), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, signor

- già

- (P. Iva e C.F. - pec

@pec.it - doc. 002), con sede in n.

2, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, signor

(C.F. entrambi rappresentati e difesi, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dal (C.F.

- pec), dall'.

(C.F. - pec) e

dall'Avv. (C.F. - pec

t) ed elettivamente domiciliati, unitamente ai predetti

procuratori, in L'Aquila (AQ), Via V. Veneto n. 11, presso lo studio dell'Avv.

Reclamante nel proc. /2021 V.G. – Reclamata nel n. /2021 V.G.

Altresì contro

(C.F./P.I. n. _____), in persona dei Curatori, dott. _____, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato in data 12.1.2022 ed allegata al presente atto, resa in esecuzione di decreto autorizzativo del 11.1.2020 reso dal Giudice Delegato ai Fallimenti presso il Tribunale di Teramo (doc. A), sia unitamente che disgiuntamente tra loro, dall'avv. _____ (C.F. _____) e dall'avv. _____ (C.F. _____);

Reclamata in entrambe le procedure

(C.F. _____), in persona del presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, _____, nonché per la _____, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, _____, rappresentati e difesi anche disgiuntamente dall'avv. prof. _____ del Foro di _____ (C.F.: _____ – indirizzo p.e.c. per l'invio delle comunicazioni relative al presente giudizio: _____), dall'avv. prof. _____ del Foro di _____ (C.F.: _____ – indirizzo p.e.c. per l'invio delle comunicazioni relative al presente giudizio: _____), nonché dall'avv. _____ del Foro di _____

Reclamata in entrambe le procedure

(C.F. _____), sedente in _____, alla via _____, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, dott. _____, rappresentato e difeso dall'Avv. _____

Reclamata in entrambe le procedure

in persona del legale rappresentante pro tempore;

Reclamata – Contumace

Rilevato che l'udienza, già fissata alla data del 26/1/2022, si è tenuta in modalità telematica ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 77/2020 e succ. mod. ed integr.;

Disposta preliminarmente la **riunione al presente procedimento di quello recante il n. _____/2021 V.G.**, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. in quanto impugnazioni proposte contro il medesimo provvedimento;

Preso atto delle conclusioni delle parti come da note di trattazione scritta in atti, depositate sulla base di provvedimento del Presidente di Sezione, comunicato alle parti (*la difesa della* *ha chiesto di essere estromessa, rappresentando l'avvenuta cessione del ramo d'azienda interessato, in favore di* *, opponendosi in ogni caso all'accoglimento del reclamo. La società* *ha chiesto il rigetto del reclamo proposto; la società* *ha chiesto la riunione e il rigetto del reclamo* *La curatela* *ha chiesto, invece, dichiararsi inammissibili i reclami proposti).*

Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, allegato in data 24/2/2022;

Udita la relazione del consigliere Buzzelli, nella camera di consiglio telematica tenutasi in data 10/5/2022;

Dichiarata la contumacia della società *,* cui il reclamo risulta notificato al procuratore costituito e domiciliatario *,* all'indirizzo PEC estratto dal Registro INIPEC (<https://www.inipec.gov.it>) nonché all'indirizzo P.E.C. *estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>);*

Osserva e provvede come segue.

Preliminarmente:

- 1) Nell'ambito del *(compagine inizialmente nata come* *per la gestione di rifiuti solidi urbani e successivamente trasformata in s.p.a. interamente partecipata da enti pubblici territoriali), il creditore chirografario presentava una proposta di concordato fallimentare a cui si aggiungevano altre due proposte avanzate rispettivamente da *e ; esaurite le operazioni di voto, la curatela, nel redigere la relazione ex art. 129 l. fall. aveva attestato tava che la proposta di *aveva riportato il voto favorevole del 73,87 %, contro il 43,37 % della proposta di *e il 26,01 % della proposta della****
- 2) Il Tribunale di Teramo, in ordine alle opposizioni presentate avverso l'omologa del concordato richiesta da *, aveva con provvedimento del 19/7/2017 osservato, in sintesi, a) che era da ritenersi irrilevante il conflitto di interesse denunciato al fine di evidenziare l'illegittimità delle operazioni di voto, in quanto la proposta di *era stata approvata con il voto determinante di *, controllata dalla stessa *b) che quest'ultimo conflitto secondo il Tribunale di Teramo non comportava l'esclusione del voto del creditore, in mancanza di un'espressa norma al riguardo, ma anzi imponeva di verificare in concreto il carattere non pregiudizievole della proposta rispetto alle altre,****

- appurando se essa avesse comportato la violazione delle regole di massimizzazione del profitto o delle utilità ritraibili dai creditori ovvero la dilatazione dei tempi di soddisfacimento dei creditori concorsuali: nel merito specifico, il primo giudice, riteneva insussistente il pregiudizio, potendosi così procedere all'omologa del concordato fallimentare malgrado il voto ottenuto fosse influenzato in maniera determinante dal voto del creditore proponente e della sua controllata; c) che i rapporti concessori – attraverso i quali la società fallita aveva affidato in gestione il proprio patrimonio a soggetti terzi per l'espletamento di una funzione di pubblica rilevanza finalizzata allo svolgimento, nella provincia di Teramo, del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – avrebbero dovuto essere considerati alla stregua di appalti pubblici regolati dall'art. 81 l. fall. che ne prevedeva lo scioglimento, venuti di conseguenza meno al momento della dichiarazione di fallimento di _____; d) che i beni strumentali al servizio pubblico relativo al ciclo dei rifiuti appartenessero al patrimonio indisponibile e fossero pertanto inalienabili in favore di terzi, anche privati, con il limite dell'indisponibilità funzionale.
- 3) Con queste argomentazioni il Tribunale aveva respinto con il richiamato provvedimento collegiale tutte le opposizioni presentate avverso la domanda di omologazione del concordato fallimentare avanzata da _____, fra cui quella della stessa società fallita, di _____ e di _____ e approvava così con decreto del 28 luglio 2017, il concordato fallimentare.
- 4) Il fallimento _____, nonché la _____ e la _____ proponevano separati reclami ex art 131 l. fall. avverso il suddetto decreto di omologa emesso dal Tribunale di Teramo. I reclami, benchè non riuniti tra loro, venivano trattati contestualmente e rigettati dalla **Corte di Appello di L'Aquila (composta dai magistrati dott.ssa _____, dott. _____, dott.ssa _____, divenuti incompatibili alla trattazione dei presenti reclami)** con tre distinti decreti depositati in data 16.04.2018.
- 1) Con il **decreto n. _____/2018** la Corte di Appello di L'Aquila aveva respinto il reclamo presentato dalla fallita _____ la quale si era opposta all'omologa della proposta di concordato di _____ sostenendo la sua inammissibilità, a causa dell'impossibilità di alienare i beni immobili e gli impianti strumentali al servizio pubblico relativo al ciclo dei rifiuti. Il collegio del reclamo, uniformandosi a quanto sostenuto dal Tribunale, affermava che il vincolo di inalienabilità previsto dall'art. 2-bis, comma 1, L.R.A. n. 3 del 8 gennaio 1993, era ormai venuto a scadenza e i beni costituenti il patrimonio della fallita erano assoggettati alla disciplina prevista dall'art. 826 c.c., sicché gli stessi erano pienamente

commerciabili per esigenze economico-commerciali dell'ente a cui erano stati trasferiti (e dunque pure per far fronte alle responsabilità patrimoniali nei confronti dei creditori), anche mediante strumenti di diritto comune, fatto salvo il rispetto della destinazione di pubblica utilità o al pubblico servizio a cui risultavano asserviti.

- 2) Con il **decreto n. 138/2018** la Corte di Appello rigettava il reclamo proposto da **Immobiliare S.p.A.**, escludendo che le operazioni di voto si fossero svolte in maniera illegittima in ragione del conflitto di interessi in cui si trovano **Immobiliare S.p.A.** e **Immobiliare S.p.A.**, il suffragio delle quali era risultato determinante per l'approvazione del concordato. Le limitazioni contemplate dagli artt. 127, commi 5 e 6, 177 e 163, comma 6 l. fall., non erano secondo il collegio applicabili né direttamente né in via analogica o estensiva, per assenza di omogeneità dei presupposti dei casi espressamente contemplati da tale disciplina normativa con le caratteristiche della fattispecie in esame. Secondo la Corte di merito il legislatore aveva individuato, nel novero di una pluralità di possibili situazioni di conflitto di interesse, soltanto alcune ipotesi per cui aveva tipizzato un'incompatibilità con l'oggetto della votazione, mentre per altre nulla era previsto evidentemente ritenendole tali da non giustificare a priori la drasticità dell'espropriazione del diritto di voto. Quindi nel caso di specie doveva essere escluso in concreto un abuso del diritto di voto, poiché l'omologazione della proposta di **Immobiliare S.p.A.** disposta dal Tribunale di Teramo corrispondeva agli interessi del ceto creditorio, a motivo della non equivalenza (rispetto alla prosecuzione della procedura fallimentare) o sostanziale equivalenza (rispetto all'omologazione della proposta **Immobiliare S.p.A.**) delle alternative praticabili.
- 3) Con il **decreto n. 138/2018**, la Corte di merito rigettava il reclamo presentato da **Immobiliare S.p.A.** affermando che il contratto di concessione di servizi si distingue dall'appalto di servizi per la differente modalità di remunerazione della prestazione offerta dal privato, a carico del quale rimane, interamente o prevalentemente, il rischio della gestione economica del servizio stesso. La Corte riteneva infatti che il contratto di gestione della volumetria della discarica di **Immobiliare S.p.A.** stipulato in data 7 febbraio 2014 avesse natura di concessione di servizi e fosse regolato – in mancanza di una disciplina che regoli il fallimento dell'appaltante in relazione ai contratti pubblici o assimilati, aldilà dell'elemento distintivo del trasferimento del rischio esistente fra concessione e appalto di servizi e stanti invece le affinità tra le caratteristiche della concessione e quelle dell'appalto – dalla disciplina generale prevista dall'art. 81 L. fall., di modo che lo stesso

sez. U, sentenza del 28 giugno 2018, n. 17186), secondo i quali l'autonomia negoziale, intesa quale intangibilità della sfera giuridica di ciascuno da parte della volontà altrui, trova in ambito concordatario una limitazione rispetto alla minoranza in ragione della necessità di realizzare un interesse comune a tutti i partecipanti. Secondo la Cassazione, però, questa limitazione non tollera che la scelta della maggioranza sia inquinata in maniera decisiva dalla presenza, in capo a taluno dei suoi componenti, di un conflitto di interessi che deve essere quindi neutralizzato. Ha altresì affermato che il contrasto di carattere immanente fra chi formula la proposta di concordato e i creditori che questa proposta sono chiamati ad accettare, fa sì che il silenzio dell'art. 127, comma 5, l. fall., debba essere inteso come implicita esclusione dal suffragio del creditore proponente. Quindi, nel concordato fallimentare, benché manchi una previsione di carattere generale sul conflitto di interessi, come accade invece in ambito societario - secondo quanto previsto dall'art. 2373 c.c. per le s.p.a. e secondo quanto previsto dall'art. 2479-ter c.c. per le s.r.l. - dato che l'art. 127, commi 5 e 6, l. fall. indica soltanto alcune ipotesi di esclusione dal voto dettate dall'esigenza di neutralizzare un conflitto in atto tra l'interesse comune della massa e quello del singolo, il divieto di voto deve essere esteso anche a tutti gli altri casi, anche se non espressamente disciplinati, in cui sussiste la medesima situazione di contrasto, come accade tra il creditore che abbia formulato la proposta di concordato e i restanti creditori del fallito. Secondo la Corte quindi l'art. 127, comma 6, l. fall. deve essere interpretato in maniera estensiva nel senso che la regola in esso prevista sia applicabile non soltanto alle ipotesi di conflitto di interesse menzionate dal comma precedente ma anche a tutte le ipotesi di esclusione del voto per conflitto d'interessi.

- 9) Sempre secondo il *dictum* della Cassazione, l'estensione dell'esclusione dal voto alle società controllate si giustifica per la considerazione che la loro volontà, espressa con il voto, è efficacemente condizionata o condizionabile dai soggetti che direttamente versano in situazione di conflitto e non vi è alcuna ragione per ritenere che tale logica valga esclusivamente quanto al conflitto d'interesse dei creditori congiunti del fallito e non anche quanto a quello del creditore proponente. Di conseguenza, la regola in discorso vale anche per il caso non espressamente previsto ma evidentemente analogo della società che propone il concordato rispetto alle società ad essa correlate. **Nell'ambito quindi del concordato fallimentare devono ritenersi escluse dal voto e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano la società proponente o sono da essa controllate o sottoposte a comune controllo, poiché l'art. 127, comma 6, l. fall.**

contiene una disciplina applicabile in via estensiva a tutte le ipotesi di conflitto tra l'interesse comune della massa e quello del singolo creditore. La Cassazione ha, quindi, specificamente e chiaramente affermato che **poiché all'interno del provvedimento di omologa (cfr. pag. 58) il Tribunale di Teramo aveva esposto che la proposta di**

– eliminando dai crediti ammessi al voto quelli della stessa creditrice proponente e quello della sua controllata – aveva raggiunto una percentuale di consensi inferiore a quella conseguita da quella di _____, non risultavano necessari ulteriori accertamenti in fatto e di conseguenza, potendo decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., respingeva il ricorso per omologa presentato da _____ (l'unico ad essere oggetto di delibazione da parte del Tribunale) che, stante il disposto dell'art. 128, comma 4, l. fall. non poteva ritenersi approvato. Cassava pertanto, senza rinvio, i decreti impugnati, dichiarando assorbiti tutti gli ulteriori motivi e, decidendo nel merito, rigettava il ricorso per omologa presentato da _____, compensando le spese e del giudizio di legittimità e dei due gradi di giudizio di merito.

10) All'esito, avveniva che:

- in data 15.02.2021 la _____ presentava al Tribunale di Teramo nuova domanda di omologazione della proposta di concordato fallimentare;
- in data 16.02.2021 il GD con decreto ex art. 129 L.F., riteneva che a seguito dell'annullamento operato dalla corte di cassazione del decreto di omologazione emesso dal tribunale di Teramo in data 18.07.2017, **la procedura fallimentare fosse retrocessa ad una fase immediatamente successiva alla votazione e che l'esito di questa** – una volta escluse dal voto e dal calcolo delle maggioranze la proponente _____ e la sua controllata _____ – **dovesse ritenersi favorevole a _____**;
- disponeva che i curatori dessero immediata comunicazione alla proponente dell'approvazione della proposta di concordato fallimentare, affinché richiedesse l'omologazione del concordato, e ai creditori dissenzienti fissava il termine di giorni venti per la proposizione di eventuali opposizioni;
- pertanto, in data 01.03.2021, _____ srl presentava domanda di omologazione della proposta di concordato fallimentare, successivamente alla emanazione del decreto ex art. 129 l. fall. di cui sopra;

- in data 14.03.2021 i curatori trasmettevano la relazione motivata del comitato dei creditori con parere favorevole all'unanimità della sulla proposta di concordato fallimentare;
- il Collegio, con decreto del 19.03.2021, fissava al 20.04.2021 l'udienza per l'omologazione della proposta di concordato fallimentare presentata da
- *medio tempore* venivano depositati quattro atti di opposizione da parte di quattro creditori dissenzienti: l _____ (il quale lasciava il posto a _____);

10.1 La proposta di concordato fallimentare presentata da _____ prevedeva in sintesi che **a)** la società proponente avrebbe rilevato il compendio fallimentare di _____ e proseguito nelle attività anteriormente gestite dalla fallita: la proposta era dunque come finalizzata all'acquisizione del complesso aziendale della fallita _____: la necessità di acquisizione in blocco era altresì legata alla condivisione fisica di elementi strutturali e tecnico/organizzativi i quali precludono di fatto alla coesistenza di più soggetti gestori; **b)** l'eventuale gestione separata delle singole attività, oltre ad avere sostanziali ripercussioni sulla sostenibilità e garanzia della tenuta economica della proposta, avrebbe altrimenti presentato ulteriori e ben più delicate problematiche nella gestione del polo ivi tra tutte il riesame delle _____, riferite tutte alla fallita _____ e la presenza di più soggetti avrebbe avuto una diretta ripercussione sull'incremento dei rischi da interferenza compromettendo la sicurezza delle attività e dei lavoratori i quali si sarebbero trovati esposti a lavorazioni e attività specifiche di altri gestori.

11. Con l'impugnato decreto, a fronte delle opposizioni proposte, il Tribunale di Teramo in composizione collegiale rigettava la domanda di omologazione, svolgendo un lungo ed approfondito *excursus* sulla storia processuale della proposta di concordato fallimentare e richiamando anche nello specifico i contenuti della proposta di concordato fallimentare formulata da _____, la quale come già in parte accennato prevedeva: a) Pagamento integrale delle spese di giustizia e delle spese in "prededuzione" determinate e/o accertate ai sensi di legge ed autorizzate dal Giudice Delegato; b) Pagamento integrale, ovvero al 100%, dei creditori privilegiati accertati; c) Pagamento integrale, ovvero al 35% (trentacinque), dei creditori privilegiati - _____ perché ritenuti tali dopo i giudizi in corso (sia cause civili che giudizi di opposizione allo stato passivo) limitatamente alle somme ammesse; d) Pagamento della percentuale del 35% (trentacinque) dei creditori chirografari accertati; e) Pagamento della percentuale del 35% (trentacinque) dei creditori chirografari che dovessero essere ammessi tardivamente o perché ritenuti tali dopo i giudizi in corso (sia cause civili che giudizi di opposizione allo stato passivo) limitatamente alle somme ammesse; f) Pagamento della medesima

percentuale del 35% (trentacinque) del creditore pignoratizio , graduato al rango di creditore chirografario per quanto dedotto al capitolo terzo; g) la responsabilità della società istante sarà comunque limitata al pagamento a favore dei creditori, così come previsto dal quarto comma dell'art. 124 l. fall., ammessi allo stato passivo reso esecutivo con decreto del sig. Giudice Delegato; che saranno eventualmente ammessi a seguito di tempestiva opposizione allo Stato Passivo relativa a domanda ex art. 93 LF già depositata; che avranno proposto domanda di ammissione tardiva presentata entro la data di deposito della presente, qualora eventualmente ammessi, la proponente istante acquisirà in piena proprietà, al momento dell'omologa del concordato medesimo, tutte le attività materiali ed immateriali costituenti il compendio aziendale fallimento , libere da pesi, gravami pregiudizievoli, diritti e pretese di terzi in genere, da vincoli contrattuali di qualsiasi genere e natura ed oneri, rifiuti e beni di terzi; attività tutte, nessuna esclusa e, pertanto, a titolo meramente esemplificativo, tutti i beni immobili e mobili, depositi bancari, crediti, i diritti, le azioni in genere ed anche quelle di pertinenza della massa (se e come autorizzate ex art. 124 l. fall. dal Giudice Delegato), le autorizzazioni amministrative ed ambientali richiamate al capitolo uno, le licenze tutte. La proposta concordataria è subordinata al rilascio/volturazione, alla società istante delle Autorizzazioni oggi in capo alla fallita poiché le autorizzazioni medesime sono imprescindibili per lo svolgimento dell'attività economica di cui in parola. La proponente non subentrerà inoltre in alcun contratto in essere tra il fallimento e terzi salvo suo specifico assenso. A garanzia della presente proposta verrà versata dalla ai curatori la somma di euro 500.000,00 (cinquecentomila), che verrà depositata entro 45 giorni dal verbale del voto dei creditori che accerti l'approvazione del concordato fallimentare della Società istante. Tale somma verrà versata a titolo di penale in ipotesi di inadempimento imputabile alla . Nel dettaglio, la società proponente intende rilevare il compendio fallimentare e proseguire nelle attività anteriormente gestite dalla fallita. La proposta di concordato è finalizzata dunque all'acquisizione del complesso aziendale della fallita che include tra l'altro: - La piattaforma di tipo "A" presso il , - La linea di trattamento della frazione organica presso il ; - L'impianto di trattamento con produzione di presso - La vecchia discarica presso il - La nuova discarica intercomunale sita in e dunque tutto quanto indicato nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 87 L.F. ed acquisito dalla in data 05.04.2016. La necessità dell'acquisizione in blocco è altresì legata alla condivisione fisica di elementi strutturali e tecnico/organizzativi, i quali precludono, di fatto, alla coesistenza di più soggetti gestori. Infatti, l'eventuale gestione separata delle singole attività sopra richiamate, oltre ad avere sostanziali ripercussioni sulla sostenibilità e garanzia della tenuta economica della proposta, porrebbe in essere ulteriori e ben più delicate problematiche nella gestione del Polo ivi tra tutte il riesame delle , attualmente riferite alla fallita . Va detto, infatti, che tutti gli impianti tecnologici (cabina di distribuzione elettrica, viabilità interna, raccolta e regimentazione delle acque di prima pioggia, locali spogliatoi, pesa) sono unici per l'intero ; la presenza di più soggetti avrebbe una diretta ripercussione sull'incremento dei rischi da interferenza compromettendo la sicurezza delle attività e dei lavoratori i quali si troverebbero esposti a lavorazioni e attività specifiche di altri gestori. A tutto ciò andrebbe ulteriormente aggiunto che la condivisione e la coesistenza di più soggetti determinerebbe una potenziale incertezza sia sull'esecuzione di eventuali prescrizioni tecniche sia relativamente a contestazioni e sanzioni. L'unicità della gestione del si pone come

unica alternativa anche in relazione alla natura e alla validità delle (5 lett. o-bis, a mente della quale: «l' è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'art. 4 comma 4 lett. c) o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo II bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4, lett. c)». Si indicavano quindi le intestate alla fallita, con le relative scadenze e si esponeva la composizione dello stato passivo del fallimento, dichiarato esecutivo il 4/2/2016. Si è inoltre rappresentato che dalla lettura delle considerazioni dei curatori (cfr. parere curatori del 14.11.2016, all.to sub. 5) si è appreso "...non possono escludersi inoltre, attività di opposizione ai provvedimenti e decreti di aggiudicazione, per via della sostenuta intrasferibilità dei beni costituenti il polo impiantistico soprattutto da parte dei comuni detentori delle partecipazioni ...". Tali considerazioni sono poi riprese dai curatori medesimi nella parte finale del richiamato parere in cui esplicitano proposte concordatarie che prevedono "l'assegnazione in godimento del polo...e tale annotazione assume un rilievo non secondario nell'ambito delle ben note problematiche sull'argomento...". In funzione di questa eventualità, era stata esposta una soluzione gradata rispetto al trasferimento in proprietà di tutti i beni del fallimento al momento dell'omologa. Nel caso in cui si dovesse accertare, a rigore di legge, l'intrasferibilità di alcuni beni e/o diritti e/o autorizzazioni oggi in capo alla fallita all'istante proponente, e solo in tal caso, la proposta concordataria sarebbe così ulteriormente formulata: Utilizzo in pieno godimento, quindi con concessione del diritto di godimento da parte del fallimento, per anni 20 di tutti i beni e/o diritti, e/o autorizzazioni di cui si dovessero accertare vincoli di intrasferibilità a favore della proponente. Rimarrebbero invariate le offerte economiche di proponente, ovvero, l'assunzione del pagamento, in denaro, come sopra esplicitato, punti a), b), c), d), e), f) in favore dei creditori e delle spese di giustizia. Il tutto con l'assunzione di oneri, costi e responsabilità in merito alla gestione "post mortem" della discarica da effettuarsi con autorizzazione regionali nei limiti previsti dal piano finanziario redatto dall'ing. I lavori sono subordinati al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione della nuova discarica fino all'esaurimento delle previsioni di capienza di rifiuti da conferire previsti nel progetto regionale.

11.2. Richiamati i contenuti della proposta, il Tribunale ha anzitutto ritenuto sussistente l'interesse ad agire di sottolineando al riguardo «...l'insussistenza di problematiche di pregiudizialità/incompatibilità in merito al reclamo presentato dalla società srl in data 25.9.2020 ai sensi dell'art. 26 1. fall, avverso il decreto del G.D. datato 25.8.2020, con il quale quest'ultimo aveva autorizzato i curatori ad avviare il procedimento di accatastamento del primo invaso della nuova discarica in quanto ultimato e rigettato la diffida formulata dalla stessa ad interrompere ogni tipo di attività sui terreni ove insiste il predetto invaso; ed infatti, sebbene con la presente opposizione la società abbia riproposto le medesime questioni già sollevate a suo tempo, fatta eccezione delle doglianze sull'accatastamento, è appena il caso di rilevare come su detto reclamo non sia intervenuta, ad oggi, alcuna pronuncia, sicché

non si è formato sul punto alcun giudicato endoprocedimentale...». Inoltre, anche sotto altro aspetto è stata ravvisata la sussistenza dell'interesse ad agire, in qualità l'opponente era **nuda proprietaria (il diritto di superficie e di sottosuolo quarantennale spetta alla fallita** . . .), **di un particella sulla quale insiste sia pure in minima parte il primo invaso della nuova discarica, nella misura del 2.68%**. Nella sostanza, il contratto di superficie su richiamato prevede, espressamente, al termine convenuto di quaranta anni con decorrenza dal 20 marzo 2012, la riconsegna dei terreni con discarica chiusa, come da rilasciata dalla Regione Abruzzo. È stato pertanto ritenuto sussistente in capo a l'interesse ad opporre, sottolineandosi che l'art. 129 L.F. è assai ampio nell'ammettere all'opposizione "qualsiasi altro interessato", oltre i creditori dissenzienti e il fallito.

11.3. Nei limiti qui ancora di interesse, è bene sottolineare come sia stata dichiarata tempestiva ed ammissibile anche l'opposizione formulata dalla . . . , depositato per via telematica in data 11.3.2021.

11.4. Del pari è stata verificata la legittimazione all'opposizione del . . . e di . . . tra professionisti, . . . In particolare si è dato atto che . . . (ora, . . .) e il . . . , quest'ultimo nato dalla scissione (parziale proporzionale omogenea) di . . . hanno formulato opposizione in forza del progetto del 29 luglio 2019, che ha previsto l'attribuzione a tale società beneficiaria di un ramo d'azienda composto dalla "concessione per la costruzione e gestione della nuova discarica intercomunale sita a . . . " . . . compresa la progettazione definitiva e definitiva, con estensione per la gestione della volumetria residua della vecchia discarica" (rimanendo in capo a . . . il ramo d'azienda relativo alla "riattivazione e gestione di una piattaforma di raccolta e trattamento di rifiuti presso il . . . in cui sono inclusi il trattamento di rifiuti organici e RSU"). In quest'ottica, l'art. 3.2. del progetto di scissione prevede che "il ramo d'azienda oggetto di trasferimento a favore della beneficiaria è quello riferito alla gestione della nuova discarica composto, per la parte degli investimenti, dai crediti derivanti dalle anticipazioni effettuate da parte del consorzio per l'attivazione della stessa discarica ad oggi sottratta dalla disponibilità del . . . ". Al neocostituito . . . sono state trasferite "in via principale, le attività e passività afferenti al ramo d'azienda relativo alla discarica". In capo al . . . sia confluito il fascio di rapporti contenenti le obbligazioni oggetto della proposta di concordato fallimentare formulata da . . . nel

, sebbene in progetto di scissione sia poi stato oggetto di impugnazione; ciò in quanto la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso della beneficiaria, risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c. In tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualità ed offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio (Cass. 31313/2018; S.U. 23255/2016). **Nel caso di specie, è stato ritenuto che la parte interveniente abbia documentato che in base all'art. 3.2. del progetto di scissione "il ramo d'azienda oggetto di trasferimento a favore della beneficiaria è quello riferito alla gestione della nuova discarica". Ed inoltre viene documentato come al neocostituito [] siano state trasferite "in via principale, le attività e passività afferenti al ramo d'azienda relativo alla discarica".**

11.5. Ciò posto, il Tribunale ha richiamato ampiamente il *decisum* della suprema corte in ordine ai ricorsi all'epoca proposti contro l'omologa della proposta avanzata dalla

, sottolineando in particolare come il procedimento di omologazione del concordato fallimentare abbia, in termini generali, ad oggetto «la verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione, salvo che il concordato preveda la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti, restando pertanto esclusa ogni valutazione sul contenuto della proposta, contrariamente a quanto previsto dal testo originario della L. Fall., art. 130, che demandava al tribunale non solo un controllo in ordine alla ritualità del procedimento ed all'osservanza degli adempimenti prescritti dalla legge, ma anche l'esame del merito della proposta, e, quindi, la valutazione della sua convenienza ed opportunità...» e che, dunque, **in sede di omologazione del concordato fallimentare al giudice compete solo il controllo di legalità della procedura con**

esclusione di ogni valutazione di merito, ad eccezione della verifica dell'eventuale abuso dell'istituto in esame.

Sempre in ordine ai principi applicabili, il Tribunale richiamava adesivamente la giurisprudenza CEDU secondo la quale se è vero che il divieto per il fallito di amministrare i suoi beni e di disporne ha lo scopo di soddisfare i creditori del fallimento e l'ingerenza in questione persegue quindi uno scopo legittimo e conforme all'interesse generale, ossia la tutela dei diritti altrui, nondimeno "la misura dell'ingerenza deve assicurare un "giusto equilibrio" tra gli imperativi dell'interesse generale e quelli della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo", imponendo l'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione EDU (e, prima ancora, l'art. 2740 c.c. letto in correlazione con l'art. 42 Cost.), l'esistenza di "un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito", chiarendo che le norme che permettono di assicurare la menzionata proporzionalità vanno individuate per l'esecuzione individuale nell'art. 586 c.p.c. - dopo la modifica intervenuta nel 1991 - e, per quella concorsuale, nella L. Fall., art. 108, le quali, consentendo la sospensione della vendita allorquando il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, "alla stregua di una valutazione necessariamente combinata - mediante la comparazione del prezzo in concreto realizzato con l'aggiudicazione e quello che, in assenza di condizioni di interferenza illegittima nella sua formazione, sarebbe stato conseguito nel processo liquidatorio così come concretamente adottato e normativamente disciplinato". Affermava dunque il principio, secondo cui *deve ritenersi lecita l'attribuzione di beni di valore ragionevolmente superiore all'ammontare del debito da concordato, essendo tale differenza, nella sostanza, equiparabile alle spese necessarie per l'esecuzione (da considerarsi, come dispone l'art. 504 c.p.c., ai fini della quantificazione del debito che legittima la prosecuzione delle vendite) posto che consente la trasformazione del patrimonio del debitore negli strumenti necessari per il soddisfacimento dei creditori.*

12. Sulla base dei principi enunciati, il Tribunale impostava la valutazione delle opposizioni proposte, chiarendo di dover valutare, in base alle premesse di cui ai punti che precedono, anzitutto la legalità della proposta di concordato fallimentare, ivi inclusa l'eventuale esistenza di vizi procedurali che inficino giudizio di omologazione, senza che costituissero un fattore ostativo la relazione motivata favorevole all'unanimità del comitato dei creditori, limitata alla convenienza economica della proposta.

12.1 In primo luogo, analizzava il decreto ex art. 129 L.F, segnalando che il relativo provvedimento del G.D., propedeutico alla prosecuzione della procedura, emesso il 16.2.2021, era stato anch'esso gravato da reclamo, cosicché non era divenuto inoppugnabile. Con detto decreto, il Giudice delegato aveva preso atto che la procedura, a seguito dell'annullamento ad opera della corte di cassazione del decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Teramo in data 19.7.2017, *“è retrocessa alla fase immediatamente successiva alla votazione e che l'esito di questa, una volta escluse dal voto e dal calcolo delle maggioranze la proponente _____ e la sua controllata AIA spa, deve ritenersi favorevole a _____”, disponeva ex art. 129 L.F. che i curatori dessero immediata comunicazione della approvazione della proposta di _____ a mezzo posta elettronica certificata alla proponente, affinché richiedesse l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti, fissando il termine di giorni venti per la proposizione di eventuali opposizioni e nel merito, evidenziava come a fol. 58 del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Teramo in data 19.7.2017, richiamato “in parte qua” dalla sentenza _____/2021 della cassazione, si afferma espressamente: “L'opponente _____ fa anche rilevare che, eliminando dai crediti ammessi al voto quelli di _____ e _____, _____ seguirebbe sì ad avere ottenuto la maggioranza dei voti [61,88%], ma si tratterebbe di una percentuale inferiore a quella che, a quel punto, avrebbe invece ottenuto _____ [63,27%]. Ed anche questi calcoli non sono stati contestati da alcuno”.*

Nelle rispettive opposizioni, _____ avevano contestato il decreto del Giudice Delegato, evidenziando che:

- la Corte di cassazione con l'ordinanza _____ dell'8 febbraio 2021, nell'accogliere i ricorsi di _____ e di _____ avverso i decreti della corte di appello dell'Aquila numero _____, _____ del 2018 depositata il 16/4/2018, aveva adottato una decisione di cassazione senza rinvio, al tempo stesso provvedendo nel merito ai sensi dell'articolo 384 c.p.c. con l'unico scopo di affermare il principio per cui, espungendo dal computo dei voti quelli espressi in sede di concordato fallimentare da _____, la proposta non risultava approvata, con la conseguenza che il ricorso per l'omologazione della proposta di concordato fallimentare introdotto da _____ non avrebbe potuto essere accolto.
- La Corte di Cassazione con l'ordinanza _____/2021 aveva cassato senza rinvio la decisione impugnata, provvedendo nel merito ex art. 384 c.p.c. con lo scopo di affermare il principio per cui, espungendo dal computo dei voti quelli espressi in sede di concordato

fallimentare da [redacted] e da [redacted] la proposta [redacted] non risultava approvata e, conseguentemente, il ricorso per omologazione della proposta di concordato fallimentare introdotto da [redacted], l'unico ad essere stato oggetto di [redacted] da parte della cassazione non poteva essere accolto ed il conseguente provvedimento di omologazione non poteva essere adottato e doveva essere annullato, anche in ragione **A)** del lasso di tempo trascorso dall'omologa della proposta di [redacted] e il nuovo fabbisogno concordatario maturato a quattro anni di distanza dalla presentazione della proposta di concordato fallimentare, segnatamente gli incrementati crediti prededucibili, che in assenza di nuovi apporti di liquidità, andrebbero ad incidere, abbattendole, sulle percentuali di soddisfacimento dei creditori concordatari non prededucibili, così falsificando le condizioni iniziali sulle quali si è determinato il convincimento dei creditori votanti; **B)** del fatto che ad oggi non vi è più la possibilità di condurre a buon esito il contratto di cessione del diritto di superficie della discarica cosiddetta [redacted] (*asset* imprescindibile per la soddisfazione della massa dei creditori) alla luce di quanto prescritto dall'art. [redacted], che disciplina di detto diritto le modalità e i tempi di esecuzione; **C)** in ogni caso, rilevava l'improcedibilità del giudizio di omologazione, siccome illegittimamente riassunto dal G.D. e dalla [redacted], la quale ultima non aveva coltivato mediante impugnazione l'originaria domanda di omologazione della proposta di concordato fallimentare che il Tribunale di Teramo aveva dichiarato inammissibile; **D)** a tutto voler concedere, si sarebbe dovuto riprendere la procedura dallo stesso punto in cui si venne a determinare il vizio, vale a dire dallo spoglio dei voti concordatari e sarebbe stato quindi necessario chiedere ai curatori, ove non vi avessero già provveduto d'iniziativa, di trasmettere una relazione aggiornata secondo quanto prescritto dal primo comma dell'art. 129 L.F. ed essi avrebbero dovuto attestare univocamente i voti conseguiti da ognuna delle proposte, previa esclusione, in relazione a ciascuna, dei suffragi espressi da chi, rispetto ad essa, si trovava nella inammissibile posizione di proponente anche accettante.

- Inoltre, osservava come il procedimento ex art 129 l. fall, definito con decreto del Tribunale di Teramo del 28.04.2017 avesse avuto ad oggetto soltanto il ricorso per omologa presentato da [redacted] e non altro, una volta annullato il provvedimento di omologa il procedimento di concordato fallimentare avrebbe dovuto ritenersi definitivamente chiuso. In nessun modo l'ordinanza della Cassazione aveva detto o lasciato intendere che alla cassazione del provvedimento di omologa dovesse conseguire la ripresa del vecchio procedimento di concordato fallimentare, che l'esito della votazione dovesse quindi

ritenersi favorevole a [redacted] e che si dovesse pertanto procedere all'omologa della proposta di quest'ultima. Inoltre, il GD avrebbe dovuto segnare la ripresa del procedimento dallo stesso punto in cui si venne a determinare il vizio, vale a dire dallo spoglio dei voti concordatari. Sarebbe stato quindi necessario chiedere ai curatori ove non vi avessero già provveduto d'iniziativa, di trasmettere una relazione aggiornata secondo quanto prescritto dall'art. 129, comma 1, l. fall. ed essi avrebbero dovuto attestare univocamente i voti conseguiti da ognuna delle proposte, previa esclusione, in relazione a ciascuna, sei suffragi espressi da chi, rispetto ad essa, si trovava nella inammissibile posizione di proponente anche accettante.

11.4. Così sintetizzato il contenuto delle principali questioni poste dagli opposenti, Il Tribunale di Teramo ha preso le distanze da quanto affermato dal GD, osservando come la suprema corte avesse cassato e deciso nel merito senza rinvio, nulla conseguentemente disponendo in ordine alla ripresa del sub-procedimento concordatario a seguito e che, in ogni caso, anche ove fosse possibile ritenesse che il sub-procedimento avesse dovuto riprendere dalla fase immediatamente successiva al voto, il potere di chiedere l'omologazione della propria proposta concordataria da parte di [redacted], sarebbe già stato consumato con il suo esercizio in occasione del procedimento di omologa concluso con il decreto del 19 luglio 2017 (doc. 19 in fascicolo telematico della [redacted]).

11.5. Il Tribunale ha dunque ritenuto che il *dictum* della Cassazione si riferisse esclusivamente alla prova di resistenza conclusasi negativamente avente ad oggetto l'esclusione dal computo del totale degli ammessi al voto dell'ammontare dei crediti di [redacted] e della controllata [redacted] in relazione alla proposta di [redacted], nei cui confronti sussiste conflitto d'interessi. Di conseguenza secondo il tribunale, mediante la diretta statuizione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la Corte di legittimità aveva preso atto che la proposta formulata da [redacted] aveva raggiunto una percentuale di consensi inferiore a quella ottenuta dalla proposta di [redacted] a causa di un vizio di conflitto di interessi che aveva inficiato la votazione. Il naturale esito di tale delibazione sarebbe l'annullamento del decreto di omologa della proposta [redacted], la chiusura del subprocedimento concordatario e la prosecuzione della procedura fallimentare, essendone cessato lo stato di quiescenza.

11.6. Infine, il Tribunale, ha ritenuto esaurita la giurisdizione sulla proposta di concordato di [redacted] anche sotto un altro profilo, evidenziando cioè che il procedimento di omologazione avesse avuto ad oggetto solamente la proposta che aveva ottenuto il

maggior numero di consensi e che, in quello stesso contesto, la richiesta di omologa depositata da [redacted] ed avente ad oggetto la proposta da essa presentata e non votata dalla maggioranza dei creditori non fu esaminata perché dichiarata inammissibile, con statuizione mai attinta da impugnazione sul punto e dunque ormai irrevocabile (doc. 19 cit.).

11.7. Inoltre, lo stesso decreto collegiale del 19/7/2017, nel riportare i risultati dei voti espressi, aveva chiaramente preso posizione evidenziando che «nel caso di specie, sussiste una peculiarità assai rilevante: nessuna delle altre parti proponenti non vincitrici ha riportato la maggioranza dei voti dei creditori...», avendo [redacted] riportato una percentuale di voti del 43,37% e [redacted] una percentuale del 26,01, «sicché nessuna delle due in caso di omologa, si vedrebbe automaticamente approvata la propria proposta». Secondo il Collegio, anche a voler assumere che il procedimento retroceda alla fase successiva all'espressione del voto, sottratti i voti di [redacted] e della controllata [redacted], la proposta di [redacted] non avrebbe raggiunto comunque la maggioranza poiché il conflitto di interessi in tanto ha rilevanza quanto incida sulla votazione del concordato fallimentare proposto dallo stesso soggetto in conflitto di interessi. Quindi, secondo il Collegio, la ratio sottesa al conflitto di interessi, se vale per il voto di [redacted] e di [redacted] in favore della proposta di [redacted], non vale per il voto di [redacted] e della controllata [redacted] sulla proposta di [redacted].

12. La [redacted] propone ora reclamo nel proc. n. [redacted]-2021 RGVG avverso il suddetto decreto di rigetto.

12.1. Con il reclamo, la [redacted] denuncia l'erroneità del decreto del Tribunale di Teramo nella parte in cui incorreva in un duplice errore logico concernente:

1. il momento processuale dal quale il subprocedimento relativo al concordato fallimentare era destinato a riprendere a seguito della cassazione con decisione sul merito del precedente decreto di omologa della proposta di [redacted];
2. il computo materiale delle maggioranze necessarie alla approvazione del concordato da parte dei creditori concorsuali.

Con il primo motivo la [redacted] denunciava l'erroneità del provvedimento collegiale nella parte in cui ha esteso il suo sindacato anche al decreto ex art. 129 l. fall. emesso dal GD in data 16.02.2021, in quanto non impugnato e pertanto non oggetto di giudicato endoconcorsuale.

Sottolineava come il Collegio avesse errato nell'interpretare i principi di diritto relativi agli effetti processuali della pronuncia di annullamento con decisione sul merito della Cassazione. Al riguardo, richiamando il contenuto dell'art. 159, comma 1, c.p.c., la reclamante anzi eccepiva che la nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne siano indipendenti e che tale principio andava letto, nello specifico, in combinato disposto con l'art. 336, comma 2, c.p.c. in base al quale la riforma o la cassazione estende i propri effetti ad atti e provvedimenti che siano dipendenti dalla sentenza riformata o cassata; la corretta applicazione di tale principio al caso di specie avrebbe permesso di cogliere immediatamente l'errore in cui era incorso il Tribunale di Teramo. Infatti, la Cassazione – cassando i decreti della Corte di Appello e rigettando il ricorso per omologa presentato da [redacted] – aveva esplicitamente individuato l'atto del subprocedimento di concordato fallimentare viziato che era quello di **promulgazione dell'esito del voto stesso**. Quindi, secondo la reclamante, la Corte di Cassazione, decidendo nel merito, aveva rigettato il ricorso di [redacted] proprio perché il voto, pur legittimo, non aveva visto la proposta di [redacted] ottenere il maggior numero di consensi essendo stata la maggioranza, a detta della Corte "inquinata" da soggetti che non avevano il diritto di votare, ossia la [redacted] e la controllata [redacted]. e, ancora di conseguenza, il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte non avrebbe avuto a che fare con il momento nel quale far regredire il processo a seguito della pronuncia di cassazione ma proprio con l'individuazione dei soggetti esclusi dalle procedure di voto di cui all'art. 127 l. fall.

Di conseguenza, per la reclamante, risiede nel risultato del voto l'atto inficiato da violazione di legge è in questo contesto che, applicando il principio della nullità derivata o di propagazione degli effetti della pronuncia di cassazione, si deve giungere alla constatazione che da tale atto in avanti si estende la denunciata nullità. Di conseguenza, dovrebbero risultare travolti il ricorso per omologa presentato da [redacted], la dichiarazione di inammissibilità della proposta di [redacted] e, da ultimo, l'omologa del concordato di [redacted], annullata e rigettata dalla Cassazione. Tutti questi atti, erano infatti logicamente connessi e conseguenti alla attribuzione della proposta di [redacted] del maggior numero di consensi a seguito della votazione dei creditori.

Per tutti questi motivi, non corrispondeva a verità né che la Corte di Cassazione non avesse dato indicazioni sul momento nel quale il procedimento concordatario doveva proseguire, né che il potere di giurisdizione sulla proposta di [redacted] si fosse esaurito con la semplice graduatoria determinata dal voto, posto che anche l'inammissibilità di

quella proposta era affetta da vizio radicale in quanto logica conseguenza dell'erronea presa d'atto della vittoria della proposta di Allo stesso modo la reclamante ha definito erronea la decisione di considerare proprio il voto l'atto viziato dal quale dovrebbe estendersi la nullità derivata. L'art. 127 l. fall. infatti, non si limita ad escludere dal voto determinati soggetti, tra i quali la Cassazione ha annoverato anche il proponente ed i soggetti giuridici da quest'ultimo controllati. Anzi, la lettera della legge stabilisce che tali soggetti siano esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze necessarie all'approvazione, quindi secondo la reclamante, il legislatore fallimentare, cosciente del fatto che non era possibile impedire coercitivamente ad un soggetto di esprimere il proprio voto, ha esplicitato che qualora i creditori in conflitto d'interessi esprimano comunque il loro voto, quest'ultimo rimanga neutralizzato mediante la sua sottrazione dal computo della maggioranza con ciò preservando la validità delle preferenze espresse dagli altri creditori e, in ultima analisi, del voto stesso.

In sintesi, quindi, la reclamante ha sostenuto a) che va considerata del tutto legittima la scelta processuale del Giudice Delegato, con particolare riferimento alla riapertura del subprocedimento concordatario a seguito della pronuncia di Cassazione, con retrocessione al momento immediatamente successivo al voto – essendo tale assunto del tutto conforme al dettato dell'art. 127 l. fall.; b) nemmeno può dirsi che il potere del Tribunale di esprimersi sulla proposta di si sia esaurito con la individuazione della proposta più votata, in quanto, posto che l'atto viziato censurato dalla Cassazione è proprio l'individuazione della proposta maggiormente condivisa, il cd. effetto espansivo esterno dell'Ordinanza della Suprema Corte travolge ogni atto successivo e dipendente da tale individuazione e ciò con una valutazione piena della portata e dei limiti del giudicato; c) ne discenderebbe, secondo la reclamante, condivisa la conformità al diritto delle operazioni di voto quale atto posto in essere dalla pluralità dei creditori, che per effetto del rigetto dell'omologa della proposta approvata in conflitto di interessi il procedimento doveva necessariamente retrocedere al momento dell'individuazione della proposta più votata e comportare così l'avvio dell'iter di omologazione della seconda proposta per gradimento, divenuta ora la prima, ossia quella di

Con un secondo motivo di reclamo, la ha ritenuto erronea la decisione del Giudice di primo grado poiché al punto n. 9 del decreto ha fornito una interpretazione eccessivamente restrittiva e non condivisibile della pronuncia a Sezioni Unite (cfr. Cass. SS UU n. 17186 del 28.06.2018) sostenendo che il voto in conflitto di interessi sarebbe

stato unicamente quello favorevole di [redacted] e [redacted] alla proposta di concordato di quest'ultima; di contro, il voto contrario dato da [redacted] e [redacted] alla proposta presentata da [redacted] sarebbe secondo il Tribunale pienamente legittimo. Una tale impostazione risulta del tutto contraddittoria rispetto al *dictum* della Suprema Corte la quale invece afferma che i casi di conflitti di interessi ipotizzabili in astratto sono innumerevoli e, naturalmente, spetta alla legge stabile quali ipotesi siano rilevanti e quali no, indicando il rimedio più opportuno per neutralizzare il conflitto stesso. Non vi sarebbe dubbio secondo la reclamante che, se nel caso di specie [redacted] e [redacted] si trovavano in una situazione di conflitto di interessi nel votare positivamente la propria proposta, il principio statuito dalle Sezioni Unite andrebbe parimenti applicato anche al caso in cui si faccia luogo alla votazione di più proposte laddove l'esigenza di sterilizzare il voto interessato è addirittura accentuato. In un contesto di questo tipo, ove ogni proponente mira a far sì che la propria proposta consegua il maggior numero di consensi, è evidente che verserà in una situazione di conflitto d'interessi non solo chi voti favorevolmente o non voti la propria proposta, ma anche chi esprima un espresso dissenso rispetto ad altre proposte parimenti in votazione, in tal modo agevolando facilmente la propria, sussistendo quindi la medesima situazione di interessi in conflitto. Quindi, secondo la reclamante il voto contrario di [redacted] e di [redacted] alla proposta concorrente di [redacted], sarebbe frutto della medesima prevalenza degli interessi personali a concludere il proprio contratto rispetto all'interesse della generalità dei creditori ad ottenere condizioni economiche più vantaggiose, soprattutto considerando altresì che: - il voto dei soggetti in conflitto risulta determinante per il raggiungimento della maggioranza; - nel sistema previsto per il concordato fallimentare, il voto negativo risulta disporre di un peso maggiore stante il meccanismo del silenzio-assenso. Il fatto che il Tribunale abbia affermato a tal proposito che [redacted] non è controllata né da [redacted] né Da [redacted] non rileva, poiché è sufficiente che queste ultime siano portatrici di interessi legati all'approvazione della proposta di [redacted] per far sì che il loro voto contrario e il loro conteggio nel computo delle maggioranze per l'approvazione di un'altra proposta costituisca una lesione immediata alla concorrenza dei proponenti e mediata agli interessi dei creditori fallimentari. Di conseguenza, sussiste la medesima esigenza di escludere dal voto sulla proposta [redacted] e dal relativo computo delle maggioranze [redacted] e [redacted], quali soggetti con interessi in conflitto. Eccepisce il contenuto dell'art. 243, comma 5, codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In conclusione afferma che sulla base di quanto dedotto, **a seguito del ricalcolo delle percentuali di voto**, la proposta di [redacted] avrebbe

raggiunto una maggioranza del 63,27 % e non del 43,37% come affermato dal Tribunale, contro una percentuale pari al 61,88 % della proposta di . Sulla base di tutto ciò l'omologazione della proposta di è stata ingiustamente negata dal Tribunale.

Con un terzo motivo, la reclamante denuncia l'erroneità della pronuncia del Tribunale in relazione alle valutazioni di merito relative alla capacità finanziaria di all'esecuzione della proposta (cfr. paragrafo n. 14 del decreto del Tribunale). Al riguardo, il Tribunale, nonostante avesse riconosciuto l'ampia solvibilità delle due società (

ed) che controllano il 100 % del capitale sociale della reclamante, ha affermato che per sussiste una impossibilità oggettiva della fattibilità del concordato a nulla rilevando le capacità e il patrimonio delle società partecipanti poiché non disporrebbe: 1.1) delle capacità finanziarie per far fronte alle obbligazioni concordatarie ed alle spese prededucibili sopravvenute; 1.2) della possibilità di assolvere al servizio pubblico essenziale connesso al compendio fallito ed alla gestione dei rifiuti nello stesso svolta. Cò sarebbe errato, poiché: - nella proposta di concordato votata e preferita dalla massa dei creditori, è espressamente premesso che la

e la avevano costituito la al fine di predisporre e depositare l'istanza di concordato in discussione, di conseguenza la era frutto della sinergia fra le due società che ne costituiscono la compagine sociale; - con verbale assembleare del 31.05.2021 (cfr. doc. n. 67 fascicolo di parte), ed avevano formalmente approvato l'impegno irrevocabile a munire la partecipata delle risorse umane e tecniche per gestire il della Fallita oltre che delle risorse finanziarie per ottemperare alle obbligazioni assunte e al fabbisogno concordatario; - il predetto impegno faceva seguito al finanziamento di € 500.000,00, operato nel marzo 2021 dalla e dalla a semplice richiesta da parte degli amministratori di al fine di consentire a quest'ultima di adempiere all'iniziale obbligazione prevista nella istanza di concordato, ovvero corrispondere, come è stato fatto, detto importo alla curatela a titolo di cauzione nel caso di approvazione della proposta da parte dei creditori.

1.2) Ma anche tale affermazione sarebbe errata poiché le due società partecipanti di Dileco, come provato dalla copiosa documentazione allegata, sono attive nel settore da anni e prescelte da numerose amministrazioni quali gestori del servizio di raccolta rifiuti, disponendo delle opportune certificazioni/autorizzazioni ambientali e delle necessarie dotazioni tecnologiche da mettere a disposizione di per gestire il compendio della Fallita e svolgere il servizio pubblico connesso.

Con un quarto motivo, si doleva di quanto affermato in relazione al deposito della relazione ex art. 124, comma 3, L. fall.(cfr. paragrafo n. 15 del decreto di primo grado); ivi il Tribunale aveva ritenuto che oltre al [redacted], anche [redacted] e la controllata [redacted] avrebbero contestato la mancanza della relazione ex art. 124, comma 3, L. fall. a supporto della proposta di concordato presentata da [redacted], nella quale era stato offerto alla opponente [redacted] (creditrice ammessa al passivo in privilegio), il pagamento nella misura del 35 % (stessa percentuale riconosciuta ai chirografari), senza al riguardo presentare la relazione di uno stimatore designato dal Tribunale. Tale affermazione sarebbe errata errato poiché l'eccezione relativa al difetto di deposito della predetta relazione da parte di [redacted] non è stata introdotta, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale nelle opposizioni di [redacted] e di [redacted] ma solo in quella di [redacted]. Il credito veniva nella proposta soddisfatto nella stessa misura dei chirografari per l'impossibilità giuridica di destinare il patrimonio di [redacted] al soddisfacimento del credito di [redacted] nei riguardi del [redacted] in quanto tale patrimonio di [redacted] era sottoposto alla liquidazione concorsuale in favore dei creditori sociali. (cfr. argomentazioni reclamo pag 21-24)

Con un quinto motivo, lamentava la erroneità della statuzione in relazione all'asserito abuso dello strumento concordatario (cfr. paragrafo 16 decreto), laddove il tribunale, d'ufficio, aveva ravvisato un sacrificio eccessivo dei diritti della Fallita che avrebbe imposto con abuso del potere concesso dall'istituto del concordato, consistente nell'aver la reclamante prestato una garanzia di € 500.000,00 a fronte di: - un compendio fallimentare di € 9.000.000,00 nel corso del giudizio di omologa; - obbligazioni di pagamento per importi notevolmente superiori e differiti nel tempo rispetto al trasferimento del patrimonio della fallita.

Secondo il Tribunale la proposta di [redacted] finirebbe con l'espropriare la fallita dei propri beni in misura sproporzionata rispetto alle obbligazioni contratte e soprattutto a quanto conseguibile con una gara competitiva all'interno della liquidazione fallimentare. (cfr. argomentazioni reclamo pag. 25-28).

12.2 Con il reclamo iscritto al n. [redacted]-2021 RGVG qui riunito, il [redacted]; [redacted] e [redacted] – già [redacted] [redacted], hanno proposto reclamo avverso il medesimo decreto di rigetto, nella misura in cui lo stesso, nel merito, in motivazione al paragrafo 17 (pagg. 50-54), fermo il rigetto della domanda di omologazione proposta dal

1) non ha ritenuto inderogabile l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica - da attuare secondo lo schema della gara cosiddetta a "doppio oggetto" - per l'affidamento del servizio pubblico e/o l'alienazione degli assets funzionali di

2) non ha ritenuto inderogabile la previsione del rimborso a favore di degli investimenti eseguiti nella gestione del servizio pubblico;

Le reclamanti avevano proposto già opposizione avverso all'omologa della proposta di denunciando espressamente la perdurante violazione del codice degli appalti in materia di pubblici servizi tenuto conto che in base alla proposta di concordato di si sarebbe potuto procedere all'affidamento e/o alla dismissione dell'intero compendio della fallita omettendo ogni forma di procedura "competitiva" e soprattutto prescindendo della sussistenza in capo al futuro "aggiudicatario" dei requisiti di legge necessari anche alla mera detenzione di cespiti in questione. La suddetta violazione si riflette sulla posizione soggettiva della s.c.a.r.l., comprimendo i diritti acquisiti dalla stessa in veste di concessionaria.

Con il suddetto decreto quindi, oltre che a rigettare l'omologazione della proposta di concordato fallimentare avanzata da il Tribunale si pronunciava altresì sulle opposizioni proposte rigettandole.

Secondo la reclamante, il Tribunale ha errato anzitutto perché ha mosso dall'errato presupposto in base al quale la decisione della Suprema Corte resa nel giudizio ex art. 18 L. fall. (Cass. n. 13160 del 30.06.2020) – avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di L'Aquila aveva respinto il reclamo contro la Sentenza dichiarativa di fallimento della – sia rilevante al fine di escludere la necessità di applicare le norme previste dal codice degli appalti. Infatti, in realtà, nella suddetta decisione, la Suprema Corte si era limitata a statuire sulla fallibilità delle società partecipate da soggetto pubblico, ribadendo quello che oggi è un chiaro principio di diritto. La Suprema Corte infatti in alcun modo si pronunciava sui rapporti concessori sorti in capo alla fallita ed alla odierna Reclamante. (cfr. pag. 32-42).

Concludeva quindi chiedendo che «fermo il rigetto della domanda di domanda di omologazione del concordato , riformare, ai sensi dell'art. 131 L.F. commi 2 e 3, l. fall., per i motivi di cui in narrativa, il Capo 17 del decreto del Tribunale di Teramo ove esso delibera sulla natura di rapporti sorti tra ed il negandone la natura concessoria e non prevede che la cessione dei beni rientranti nell'attivo del

debba essere effettuata nel rispetto anche della normativa sui pubblici appalti e dei

relativi principi inderogabili (con cui la disciplina fallimentare deve essere coordinata) e quindi con la previsione del regime del cd doppio binario (gara cc.dd. a doppio oggetto) e dell'obbligo di rimborso degli investimenti eseguiti dal precedente gestore del servizio pubblico . Con vittoria di spese, oltre al rimborso forfettario del 15%, alla CPA ed all'IVA».

13. Ciò posto, va respinto il reclamo proposto da , con assorbimento di tutti gli altri motivi, mentre va dichiarato inammissibile per carenza di interesse il reclamo proposto nel procedimento riunito (n. /2021), per le ragioni che di seguito si espongono.

13.1. Il punto centrale della vicenda - la cui assorbente rilevanza obbliga alla sua trattazione prioritaria rispetto alle censure di merito sopra esposte ed impedisce come vedremo subito di entrare nel merito delle ulteriori tematiche proposte - consiste nella verifica della sorte del subprocedimento originato dalla proposizione delle proposte di concordato fallimentare opposte e decise dal Tribunale di Teramo con il decreto del 19/7/2017, all'esito della cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, con connessa decisione nel merito in senso difforme rispetto ai gradi precedenti.

13.2. L'ordinanza della cassazione, infatti, resa dalla sez. I, 08 Febbraio 2021. Pres. Cristiano Est. Pazzi) A) ha espresso il principio di diritto secondo cui *«nel concordato fallimentare, benché manchi una previsione di carattere generale sul conflitto di interessi, deve essere applicato estensivamente il disposto dell'art. 127, comma 6, l. fall. a tutti i casi, anche non espressamente contemplati, in cui occorra neutralizzare ai fini del voto una situazione di contrasto tra l'interesse del singolo e quello comune della massa, come accade tra il creditore che abbia formulato la proposta di concordato e i restanti creditori del fallito»; B) ne ha fatto derivare «l'esclusione dal voto e dal calcolo delle maggioranze delle società che controllano la proponente o sono da essa controllate o sottoposte a comune controllo o si palesano correlate al soggetto che versa immediatamente in situazione di conflitto, in quanto la loro volontà è da esso condizionata o condizionabile». C) ne ha fatto ulteriormente derivare che la decisione della Corte d'appello di «tenere in conto, ai fini dell'omologa, i suffragi espressi sia dalla stessa proponente , creditrice della fallita, sia dalla sua controllata (compagine che si era avvalsa ai fini del voto non solo del credito ammesso in sede chirografaria, ma anche del proprio credito privilegiato, grazie alla rinuncia alla prelazione) non è coerente con i principi*

appena illustrati. Si impone perciò la cassazione di tutti i provvedimenti impugnati, che hanno ritenuto approvata la proposta concordataria avanzata da . . . computando anche suffragi che andavano, invece, esclusi dal novero della votazione»; **D)** in punto di fatto, la cassazione ha quindi osservato come risultasse evidente dagli atti che «esaurite le operazioni di voto, la curatela, nel redigere la relazione L. Fall., ex art. 129, attestava che la proposta di . . . aveva riportato il voto favorevole del 73,87% dei creditori, contro il 43,37% della proposta . . . e il 26,01% della proposta . . .» e che, «...poichè il Tribunale, all'interno del provvedimento di omologa (pag. 58) aveva registrato che la proposta di . . . eliminando dai crediti ammessi al voto quelli della stessa creditrice proponente e della sua controllata . . . aveva raggiunto una percentuale di consensi inferiore a quella conseguita da quella di . . . , non risultano necessari ulteriori accertamenti in fatto e «questa Corte può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, respingendo il ricorso per omologa presentato da . . . (l'unico ad essere stato oggetto della delibazione del tribunale) che, stante il disposto della L. Fall., art. 128 comma 4, non poteva ritenersi approvato... Gli ulteriori motivi proposti da . . . e . . . nei rispettivi ricorsi avverso i decreti n. . . e . . . rimangono assorbiti, avendo le parti ricorrenti conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno ed essendo pertanto divenuta superflua, per sopravvenuto difetto di interesse, la pronuncia sugli stessi». **E)** «Le spese, tanto del giudizio di legittimità quanto del doppio grado dei giudizi di merito, vanno integralmente compensate, a mente del combinato disposto dell'art. 385 c.p.c., comma 2 e art. 92 c.p.c., comma 2, tenuto conto del mutamento della giurisprudenza di questa Corte sulla questione dirimente, intervenuto in epoca successiva alla presentazione dei ricorsi per cassazione».

13.3. A fronte di tale pronuncia, appare evidente a questo collegio come il subprocedimento originato dalle proposte di concordato fallimentare sopra descritto sia stato definito nel merito nella sua interezza, con pronuncia di rigetto dell'unica proposta che, in un primo momento, sembrava aver invece raccolto la maggioranza dei consensi, sulla base, però, come appunto rilevato dalla corte di cassazione, di manifestazioni di voto inquinate da conflitto di interessi. Una volta esclusi dal computo quei voti, la corte ha altrettanto chiaramente affermato come nessuna delle proposte avesse registrato la maggioranza dei consensi e ne ha fatto discendere il rigetto dell'unica proposta esaminata, quella della . . .

In questo contesto, nessuna regressione alle fasi precedenti del subprocedimento risulta evidentemente ipotizzabile, avendo la suprema corte chiaramente scelto di escludere tale possibilità, proprio nel prendere atto della sussistenza di elementi di riscontro evidenti che le consentivano di emettere una pronuncia definitiva di merito sulla sorte del subprocedimento stesso, sulla base dell'accertata valutazione della inesistenza di maggioranze utili. Se così non fosse stato, la Corte non avrebbe evidentemente deciso nel merito, né regolato essa stessa le spese della subprocedura (compensate solo per il constatato mutamento giurisprudenziale sulla tematica centrale del conflitto di interessi). **Ma, come ben può constatarsi, mai sarebbe ipotizzabile una riapertura del subprocedimento in primo grado per una rivalutazione delle operazioni di voto che, a ben vedere, si porrebbe anzi in contrasto con il chiaro pronunciamento della cassazione sul punto, laddove il supremo collegio ha preso atto in via definitiva ed irrevocabile che nessuna delle proposte aveva raggiunto maggioranze sufficienti per consentirne l'omologazione.** Non può dunque essere avallato il tentativo di recuperare il *decisum* del primo giudice in punto di valutazione delle percentuali di voto raggiunte, proprio perché, giova ripeterlo, proprio su quel punto fondamentale si è pronunciata la suprema corte, accertando con efficacia di giudicato tra le parti che, appunto, nessuna delle proponenti avrebbe potuto contare su maggioranze utili con conseguente rigetto anche di quella che sola, inizialmente, sembrava invece averle raggiunte.

La decisione della causa nel merito ex art. 384 c.p.c. presuppone infatti da parte del supremo collegio la valutazione, chiaramente espressa nel caso di specie, che **non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto per definire il giudizio.** Il che appunto, fin troppo chiaramente, obbliga a prendere atto dell'irrevocabilità della statuizione basata sugli accertamenti di fatto indicati nell'ordinanza di cassazione e della inammissibilità della riproposizione di questioni già diversamente risolte dalla cassazione nella statuizione resa *inter partes*.

La decisione assunta dalla cassazione è, del resto, una pronuncia giurisdizionale di merito a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con la conseguenza che tutte le argomentazioni svolte in ordine alla ipotizzata nullità degli atti, loro sanatoria ed eventuale regolarizzazione e/o rinnovazione non colgono assolutamente nel segno. Nel nostro caso, giova ripeterlo a causa dell'importanza del passaggio, a fronte dei numerosi equivoci interpretativi coltivati, la Suprema Corte non ha ravvisato alcuna nullità processuale (sul tema della nullità processuali inutilmente insiste la reclamante , vds. punto 12), essendosi

limitata, sulla base di quanto accertato in atti, a registrare e dichiarare in via definitiva e nel merito che nessuna delle proposte aveva raggiunto la maggioranza dei voti dei creditori, cosicché doveva essere respinta quella (unica) proposta erroneamente ed illegittimamente omologata dal Tribunale, all'esito – peraltro - della declaratoria di inammissibilità della alternativa proposta di _____, provvedimento definitivo di sicura natura decisoria, mai oggetto di impugnazione e dunque irrevocabile, come esattamente ritenuto dal Tribunale (cfr. sull'irrevocabilità dei provvedimenti decisorii non impugnati, Cass. civ. 31 agosto 2010, n. 18916 sul sito www.ilcaso.it).

13.4. Va quindi espressamente condivisa la decisione del tribunale di Teramo in composizione collegiale qui impugnata, con riferimento ad entrambe le *rationes decidendi* qui esaminate, sia cioè, quella che ravvisa la definitività ed irrevocabilità della decisione di merito della Cassazione con la quale, delineate ed accertate le percentuali di voto, tutte inferiori alle maggioranze richieste, si respingeva la richiesta di omologa del concordato _____, chiudendo il relativo subprocedimento, che quella che sottolinea la definitiva ed altrettanto irrevocabile declaratoria di inammissibilità della proposta _____, già accertata dal Tribunale con il primo decreto del 19/7/2017, mai sul punto impugnato.

13.5. Sono di conseguenza assorbite tutte le altre doglianze prospettate che, inerendo a tematiche relative al merito della proposta stessa, non possono essere esaminate a fronte della valutazione di irrevocabilità delle pronunce che avevano già chiuso il subprocedimento.

14. Resta da motivare la statuizione di inammissibilità dei reclami proposti nell'ambito del procedimento n. _____ V.G.. Al riguardo, sarà sufficiente richiamare il tenore delle conclusioni prese dalle reclamanti, da cui emerge che «...fermo il rigetto della domanda di domanda di omologazione del concordato _____, riformare, ai sensi dell'art. 131 L.F. commi 2 e 3, l. fall., per i motivi di cui in narrativa, il Capo 17 del decreto del Tribunale di Teramo ove esso delibera sulla natura di rapporti sorti tra _____ ed il _____ negandone la natura concessoria e non prevede che la cessione dei beni rientranti nell'attivo del _____ debba essere effettuata nel rispetto anche della normativa sui pubblici appalti e dei relativi principi inderogabili (con cui la disciplina fallimentare deve essere coordinata) e quindi con la previsione del regime del cd doppio binario (gara cc.dd. a doppio oggetto) e dell'obbligo di rimborso degli investimenti eseguiti dal precedente gestore del servizio pubblico (_____). Con vittoria di spese...».

L'interesse delle reclamanti è dunque soddisfatto dalla decisione di rigetto della domanda di omologazione del concordato , mentre le doglianze sono dirette solo al punto 17 della motivazione del decreto, laddove si affermano principi di diritto non condivisi dalle reclamanti in relazione alla natura della cessione dei beni rientranti nell'attivo della massa fallimentare e sulla conseguente necessità di fare applicazione *della normativa sui pubblici appalti e dei relativi principi inderogabili (con cui la disciplina fallimentare deve essere coordinata) e quindi con la previsione del regime del cd doppio binario (gara cc.dd. a doppio oggetto) e dell'obbligo di rimborso degli investimenti eseguiti dal precedente gestore del servizio pubblico* . La doglianza, a ben vedere, attiene ad un passaggio motivazionale che, in un provvedimento molto articolato che ha a lungo indagato anche il merito dei contenuti della proposta, non ha avuto, però, alcuna incidenza sulla *ratio* della decisione (costituendo dunque un *obiter dictum* della stessa) che, appunto, si incentra sulle tematiche sopra affrontate e condivise, relative alla definitiva conclusione del sub-procedimento, la cui riapertura confligge con già assunta ed irrevocabile decisione di rigetto.

È noto, peraltro, il principio - valido per ogni forma di impugnazione - secondo cui, *mutatis mutandis*, è «*inammissibile, per carenza di interesse, [l'impugnazione] con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, ove tale rilievo sia avvenuto "ad abundantiam" e costituisca un mero, "obiter dictum", che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure* (Cass. n. 30354 del 2017; cass. n. 24402/2021).

14.1. Prima di chiudere, giova chiarire come non possa essere accolta l'istanza di estromissione della società P.A., mancando il consenso di tutte le altre parti, fermo restando che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la pronuncia fa stato nei confronti dei successori a titolo particolare.

15. Ogni altra questione resta assorbita.

16. Alla declaratoria di inammissibilità del reclamo (proc. 4 VG), deve quindi seguire secondo i principi di soccombenza e causalità la condanna della reclamante a rimborsare le spese del grado a ciascuna delle controparti, fatta eccezione per la società rispetto alla quale sussistono ragioni evidenti, per la reciproca soccombenza, di compensazione.

16.1. Al rigetto del reclamo proposto dalla società (n. VG) consegue invece l'obbligo di rimborso a carico della prima nei confronti di tutte le controparti, secondo i valori medi per lo scaglione di valore indeterminato alto, ai sensi del d.m. n. 55/2014, con la precisazione che la liquidazione delle spese in favore di . e deve intendersi effettuata in solido.

17. Va dichiarato, infine, che sussiste a carico delle reclamanti che hanno visto totalmente respinta l'impugnazione l'obbligo di versare un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, sui reclami riuniti, così provvede:

- 1) Respinge il reclamo proposto da nell'ambito del proc. N. /2021;
- 2) Dichiarata inammissibile il reclamo proposto da e dalla , tra professionisti (già) NEL PROC. N. /2021;
- 3) Compensa in entrambi i procedimenti le spese tra la società , da un lato e , tra professionisti (già) dall'altro;
- 4) Condanna (nell'ambito del proc. /21) e e tra professionisti (già) (nell'ambito del proc. N. /2021) a rimborsare a ciascuna delle altre controparti (in solido, con riferimento alla difesa) le spese del grado che si liquidano in complessivi € 9.515,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali.
- 5) Dichiarata che ciascuna delle reclamanti è tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 10 Maggio 2022, su relazione del consigliere Buzzelli, estensore.

Il Presidente rel. est.

Elvira BUZZELLI